



TRIBUNALE DI LECCE

Sezione Lavoro

Collegio composto da

dott.ssa [REDACTED]

dott.ssa [REDACTED]

dott. [REDACTED]

Presidente relatore

Giudice

Giudice

sciogliendo la riserva che precede; letti gli atti ed i documenti di causa osserva quanto segue.

Con istanza ex art. 700 c.p.c., depositata il 15 novembre 2021, [REDACTED], docente inserita nella graduatoria GPS per il conferimento delle supplenze nella provincia di Lecce, chiedeva, in via cautelare ed urgente, la sospensione del contratto di docenza a tempo determinato stipulato da [REDACTED] inserita nella medesima graduatoria con un punteggio inferiore al proprio, nonchè la provvisoria assunzione di essa ricorrente nel medesimo posto occupato dalla [REDACTED] presso l'Istituto Comprensivo [REDACTED] di Copertino.

A sostegno della domanda [REDACTED] deduceva di aver presentato domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze (II fascia) con riferimento agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per le classi di concorso AB24, AB25, AC24 e AC25, indicando sia l'ordine di preferenza di sede che le istituzioni scolastiche; di essere stata assegnataria di supplenza in quanto inserita nella graduatoria di istituto (per la classe di concorso AC25) in virtù dei provvedimenti del Dirigente Scolastico del 13 settembre 2021 e del 20 settembre 2019 per l'insegnamento presso l'Istituto Comprensivo di Copertino (16 ore settimanali presso il [REDACTED] e 2 ore settimanali presso il [REDACTED] in sostituzione della docente [REDACTED], assente quest'ultima dall'8 settembre 2021 al 28 ottobre 2021; che, a far data dal 3 novembre 2021, la predetta supplenza era stata trasformata in supplenza annuale e l'incarico era stato conferito a [REDACTED] nonostante possedesse quest'ultima un punteggio inferiore nelle graduatorie GPS rispetto alla ricorrente; che la mancata attribuzione dell'incarico di supplenza all'istante era stata determinata dalla circostanza che ella era stata ritenuta implicitamente rinunciataria rispetto all'incarico di supplenza presso il [REDACTED] di Monteroni (assegnato in precedenza), in quanto tale sede non era stata compresa dalla ricorrente tra quelle indicate nella domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali.

Tanto premesso in fatto, deduceva la illegittimità del D.M. n°242 del 30 luglio 2021, nella parte in cui prevede che la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non

espresse e la rinuncia preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto, considerato il restringimento arbitrario della validità delle graduatorie in violazione sia dell'Ordinanza Ministeriale n°60/2020 istitutiva delle graduatorie provinciali che dell'art. 59 D. L. n°73/2021 sulla base del quale era stato adottato il predetto decreto ministeriale.

Ha dedotto altresì la sussistenza anche del requisito del “periculum in mora” in considerazione del fatto che la mancata assunzione da parte della amministrazione convenuta avrebbe avuto una ricaduta negativa sotto il profilo del mancato incremento della propria professionalità lavorativa e della mancata maturazione di un maggiore punteggio nelle future graduatorie GPS.

Si è costituito in giudizio il MIUR, sostenendo la legittimità del D.M. 242/2021 nella parte censurata da parte ricorrente.

Il giudice adito ha rigettato l'istanza cautelare ritenendo la carenza del requisito “fumus boni juris” XXXXXXXXXX ha proposto tempestivo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., ribadendo le deduzioni già riportate nel ricorso introduttivo del primo grado cautelare.

Si osserva in diritto che giusta il disposto dell'art. 59 del D.L. n°73/2021 conv. in Legge n°106/2021, *“in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (comma 4°). Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi”*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, con riferimento alla procedura di cui al comma 4, sono

disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova disciplinare di cui al comma 7, le modalità di formazione delle commissioni della prova disciplinare, i requisiti dei componenti e le modalità di espletamento della suddetta prova. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese nè altre utilità comunque denominate”

Il decreto legge predetto prevede, in via straordinaria, le immissioni in ruolo straordinarie da GPS I fascia per l'anno scolastico 2021/2022, su posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ordinarie e o dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilità. Detti posti sono assegnati, a domanda, con contratto a tempo determinato e danno accesso al ruolo alle condizioni e con le modalità disciplinate dal medesimo decreto.

Con la stessa istanza i candidati, in possesso dei requisiti previsti, possono comunque manifestare disponibilità sia per la procedura straordinaria di immissioni in ruolo da GPS I fascia (disciplinata dal citato art. 59 D.L. n°73/2021) sia per il conferimento delle supplenze al 30 giugno/31 agosto. Il sistema elabora le operazioni (procedura straordinaria di assunzioni in ruolo e attribuzione supplenze) in due fasi distinte: la prima relativa agli incarichi a tempo determinato dalla I fascia delle GPS ed elenchi aggiuntivi finalizzati all'immissione in ruolo; la seconda relativa agli incarichi di supplenza.

Orbene il DM n°242/2021 disciplina la procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; agli articoli 2 e 3 si riporta il contenuto dei commi 4 e 9 dell'art. 59 del D.L. n°73/2021 di cui sopra.

Al comma 8 dell'art. 4 del D.M. n°242/2021 si stabilisce che *“La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente.”* La norma in esame si riferisce alla mancata indicazione di talune sedi nella domanda per la partecipazione alla procedura straordinaria di assunzioni in ruolo di cui al precedente comma 4°, domanda nella quale i candidati devono dichiarare di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 59, comma 4, del D.L. n°73/2021 ovvero nelle condizioni per poter partecipare alla predetta procedura.

Si sottolinea che la norma anzidetta è stata introdotta con riferimento alla procedura disciplinata dal DL n°73/2021 per le assunzioni straordinarie.

Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono regolate dall' O.M. n°60/2020 richiamato dal D.M. n°242/2021 ed in particolare all'art. 59, comma 9, secondo cui "la mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza ministeriale (n°60/2020), per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili".

Si sottolinea quindi che alla procedura di conferimento delle supplenze si applicano gli artt. 4 e 5 del D.M. 242/2021 solo in quanto compatibili.

L'O.M n°60/2020 prevede che "i soggetti inseriti nelle GAE possono presentare domanda di inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia cui abbiano titolo in una provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE o dalla provincia scelta per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 (art 3 comma 4°)

L'accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione (art 12 comma 8°). Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico (art. 12, comma 9°).

Orbene la normativa specifica per il conferimento degli incarichi di supplenza non contempla l'ipotesi di rinuncia (presunta) per mancata indicazione delle sedi ma, solo dalla mancata accettazione di una formale proposta di assunzione (quindi rinuncia espressa all'incarico), fa discendere la sanzione della perdita del titolo a ulteriori proposte di supplenza (v. anche art 14, comma 1°, lett a dell'O.M. n°60/2021 secondo cui "*la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento*")

Tanto premesso, si osserva che, a prescindere dalla legittimità o meno della norma di cui al predetto DM che prevede la sanzione della preclusione della partecipazione alle procedure di assegnazione

di incarichi a tempo determinato finalizzati all'immissione in ruolo nell'ipotesi di mancata indicazione di talune sedi per le quali è stata in precedenza espletata la procedura di assegnazione dell'incarico di docenza, detta norma non è applicabile, in quanto con compatibile, in relazione alle procedure per l'assegnazione delle supplenze. La distinzione tra le due ipotesi ha una sua propria ratio giustificatrice, laddove nella prima delle due i posti da conferire sono vacanti e disponibili, quindi predeterminati e dunque conoscibili dagli aspiranti, che indicandone solo alcuni sono in grado di ben comprendere che l'omessa indicazioni degli altri comporta una rinuncia implicita o presunta per le sedi non indicate, mentre nella seconda le sedi potrebbero anche rendersi disponibili in corso di anno scolastico, quindi successivamente al momento di presentazione della domanda per il conferimento di supplenze, di talchè l'indicazione di talune sedi piuttosto che di altre non può assumere valore dirimente al fine di potere considerare come rinunciate quelle non indicate, proprio perché non conosciute a priori dagli aspiranti; del resto, a dare credito alla interpretazione di parte resistente si arriverebbe al paradosso per cui il concorrente dovrebbe indicare, per non correre il rischio di incappare nella sanzione della perdita del posto per rinuncia implicita, tutte le sedi, anche quelle non disponibili, con inutile attività per chi dette domande dovrebbe presentare ed esaminare. Esigenze di trasparenza e buona fede inducono inoltre a preferire, in ogni ipotesi in cui non sia espressamente prevista una disciplina contraria, che l'aspirante esprima una scelta consapevole e pertanto sia considerato rinunciatario solo se abbia espressamente rifiutato una proposta di supplenza per una sede specificamente determinata.

Sussiste pertanto il requisito del *fumus boni juris*.

Quanto al *periculum in mora*, vanno condivise le argomentazioni di parte reclamante in proposito, qui risultando sufficiente aggiungere che, seppure la decisione sulla istanza cautelare sopravvenga ad anno scolastico inoltrato, l'attribuzione alla reclamante di un punteggio figurativo come se avesse effettivamente svolto il periodo di supplenza che, secondo la presente decisione, avrebbe avuto diritto di svolgere in luogo della [REDACTED] appare strumento comunque efficace per consentirle di essere avvantaggiata anche nell'attribuzione di future supplenze.

Il reclamo va pertanto accolto ed accertato, in via cautelare ed urgente, il diritto della reclamante alla attribuzione dell'incarico di supplenza in oggetto.

In considerazione della complessità del quadro normativo, si stima conforme ad equità la compensazione delle spese del doppio grado cautelare.

P.Q.M.

accoglie il reclamo e, per l'effetto, accerta il diritto della reclamante alla attribuzione dell'incarico di supplenza annuale presso l'Istituto Comprensivo [REDACTED] di Copertino per la classe di concorso AC25.

Compensa tra tutte le parti le spese del doppio grado cautelare.

Lecce, 21 giugno 2022

Il Presidente

dott.ssa 
